

A.S.L. BA
STRUTTURA LEGALE
Lungomare Starita n. 6 70123 BARI
Tel. 080.5842202-Fax 080.5842447
e-mail: settore.legale@asl.bari.it
e-mail: settorelegale.aslbari@pec.rupar.puglia.it
Partita IVA e Codice Fiscale:06534340721

Prot.

Bari,


Al Direttore f.f.
UOC Serv. di Informaz. e Comunicaz. Istit.
Avv. Luigi Fruscio
luigi.fruscio@asl.bari.it

OGGETTO: Asl Ba c/ Trinchera O. Tribunale di Lecce, sez. lav. R.G. 6930/21. Notifica ex art. 151 c.p.c. (Fasc. n. 238/2021)

E' stato notificato ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi la sezione lavoro del Tribunale di Lecce da parte di Trinchera Ornella ed, in allegato, ordinanza del magistrato che autorizza la pubblicazione sul sito *web* aziendale, Asl Ba, del ridetto ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza, ex art. 151 c.p.c.

Vogliate, pertanto, in ossequio alle norme che disciplinano la notifica per pubblici proclami, adottare ogni più opportuna iniziativa volta alla pubblicazione di quanto sopra indicato entro e non oltre l'08/07/2021.

Il Dirigente Avvocato
Avv. Anna Faretra



Il Direttore SBL
Avv. Edyige Trotta



Avv. Anna Faretra

Da: Avv. Patrizia RUSSO <russo.patrizia@ordavvle.legalmail.it>
Inviato: giovedì 1 luglio 2021 18:14
A: anna.faretra@pec.ordineavvocatitrani.it
Oggetto: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Allegati: Relata-di-Notifica-del-01-07-2021-RG-6930-2021-RG (1).pdf.p7m;
RicorsoRiassunzione_TRINCHERAOrnellaTonia.pdf; PROCURA alle LITI.pdf;
DecretoFissazioneUdienza.pdf; ATTESTAZIONE CONFORMITA'.pdf

Attenzione:

Il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale.

Gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notifica.

La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata.

Avv. Patrizia Russo
Patrocinante in Cassazione
Viale Giacomo Leopardi, 52 - 73100 LECCE
Tel.- fax 0832/387952
Pec: russo.patrizia@ordavvle.legalmail.it
C.F.: RSSPRZ67S52D237C

Tribunale di Lecce – Sez. Lavoro

Ricorso in riassunzione a seguito di dichiarazione di incompetenza territoriale

con

Istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. e in subordine ex art. 150 c.p.c.

per pubblici proclami

La sig.ra **TRINCHERA Ornella Tonia** (c.f.: TRNRL71R43C978N) nata a [REDACTED] [REDACTED] e residente in [REDACTED] (PR) [REDACTED] [REDACTED], elettivamente domiciliata in Lecce al viale Giacomo Leopardi n. 52, presso lo studio dell'avv. Patrizia Russo che la rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso datato 18 febbraio 2021, proposto dianzi al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro; *l'avv. Russo dichiara di voler ricevere relative al presente procedimento, al seguente indirizzo pec: russo.patrizia@ordavvle.legalmail.it.*

Ricorre contro

ASL Bari, in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Bari al Lungomare Starita n. 6, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Faretra

Nonché contro

tutti gli altri 265 candidati che hanno partecipato all'avviso di mobilità volontaria compartimentale extraregionale, per soli titoli, di collaboratore professionale sanitario – infermiere, vincitori e collocati nella graduatoria finale di cui all'allegato B della Deliberazione del Direttore Generale n. 1703 del 14.12.2020.

Premesso che:

- 1) La ricorrente proponeva, innanzi al Giudice del Lavoro di Bari, ricorso ex art. 700 cpc, iscritto al nr. 2240/2021 R.G., contro ASL Bari, nonché contro tutti i 265 candidati – controinteressati -, partecipanti all'avviso di mobilità volontaria compartimentale extraregionale, chiedendo all'Amministrazione resistente, la valutazione del servizio svolto presso la A.O.U. Pisana, la revisione del punteggio e la conseguenziale corretta collocazione in graduatoria;
- 2) Ricorso dal seguente, testuale tenore:

<<TRIBUNALE DI BARI – SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.p.c. con Istanza di notificazione ex art. 151 c.p.c. ed in



Avv. Patrizia Russo
Patrocinante in Cassazione
Viale Giacomo Leopardi, 52 - 73100 LECCE
Tel.- fax 0832/387952
Pec: russo.patrizia@ordavvle.legalmail.it
C.F.: RSSPRZ67S52D237C

subordine per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c.

PER : sig.ra **TRINCHERA Ornella Tonia** (c.f.: [REDACTED])
nata a Copertino (LE) il 03.10.1971 e residente in Caserta [REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliata in Lecce al viale Giacomo Leopardi n. 52, presso lo
studio dell'avv. Patrizia Russo che la rappresenta e difende giusta mandato in calce al
presente atto; l'avv. Russo dichiara di voler ricevere relative al presente procedimento, al
seguito indirizzo pec: russo.patrizia@ordavvle.legalmail.it.

CONTRO

ASL Bari, in persona del legale rappresentante p.t., corrente Bari, Lungomare Starita n.

6

nonché

tutti gli altri 265 candidati che hanno partecipato all'avviso di mobilità volontaria
compartimentale extraregionale, per soli titoli, di collaboratore professionale sanitario –
infermiere, vincitori e collocati nella graduatoria finale di cui all'allegato B della
Deliberazione del Direttore Generale n. 1703 del 14.12.2020 [doc. 0], che di seguito
integralmente si riproduce.

§§§ §§§ §§§

ALLEGATO B

1	TANZI	ANNAMARIA	08/02/1958	1°	ASL BA
2	MERIGGI	LUISA	17/11/1972	1°	A.O.U. POLICLINICO
3	DI TULLIO	ELISA	13/02/1973	1°	ASL LE
4	MARASCO	GIUSTINA	30/04/1974	1°	ASL TA
5	MELE	CLAUDIO	25/04/1976	1°	ASL BA
6	COCOMAZZI	TERESA	16/08/1963	1°	ASL BAT
7	COLONNA	GIUSEPPINA	09/08/1965	1°	ASL BA
8	NARDULLI	TERESA	06/11/1966	1°	ASL TA
9	ATTAVILLA	ANTONIETTA	22/10/1963	1°	ASLTA
10	SILEO	VITINA	24/03/1971	1°	I.R.C.S.S. DE BELLIS
11	BIGHIERATI	STEFANIA	18/07/1974	1°	ASL BA
12	TOMA	DONATELLA	14/07/1966	1°	ASLLE



Avv. Patrizia Russo
 Patrocinante in Cassazione
 Viale Giacomo Leopardi, 52 - 73100 LECCE
 Tel.- fax 0832/387952
 Pec: russo.patrizia@ordavvle.legalmail.it
 C.F.: RSSPRZ67S52D237C

13	SIDERI	ANTONIA	28/12/1974	1°	ASL BA
14	DIPASQUALE	GIUSEPPINA	12/07/1968	1°	ASL BA
15	RECCHIUTI	LUIGI	13/06/1973	1°	ASL BAT
16	MARCHETTI	MORENO	06/04/1971	1°	ASL BR
17	MORELLI	DANILO ROSARIA ANGELA	27/03/1967	1°	ASL BR
18	SCHIAVONE	ISABELLA	16/12/1974	1°	ASLLE
19	IACOVELLI	DANIELA	25/07/1969	1°	ASL BA
20	CICILANO	ORAZIOSALVATORE	26/12/1970	1°	ASL FG
21	PANDO	MIRELLA	02/08/1968	1°	ASL LE
22	MAGLIE	COSIMO	27/09/1975	1°	ASLLE
23	DIASPARRA	ANNA	14/10/1973	1°	ASL BA
24	FORMICA	MARIA	08/03/1974	1°	A.O.U. RIUNITI DI FG
25	MIGLIETTA	ANNA	11/10/1963	1°	ASL LE
26	CERCHIO	ANNARITA	17/05/1970	1°	ASL BA
27	CANNITO	VINCENZA	02/02/1964	1°	ASL BA
28	RINALDI	ANNA	28/01/1964	1°	ASL BAT
29	PONTONIO	ROSA	05/08/1977	1°	A.O.U. RIUNITI DI FG
30	LOGLISCI	GIOVANNA	05/05/1972	1°	ASL BA
31	GUZZARDO	GIUSEPPE	26/02/1965	1°	ASL LE
32	DIGENA	MARIATERESA	25/06/1970	1°	ASL BA
33	FATTIZZO	ANNAMARIAELENA	21/07/1971	1°	ASLLE
34	MARRONE	MARIAGRAZIA	23/01/1973	1°	A.O.U. RIUNITI DI FG
35	MONTANARO	MARILENA	16/12/1966	1°	ASL FG
36	ROSSI	LAURA	30/11/1972	1°	ASL LE
37	MARZANO	MAURIZIO	06/01/1963	1°	ASL BR
38	SALVEMINI	NICOLA	08/05/1966	1°	ASL FG
39	DI BENEDETTO	ANGELA	11/11/1968	1°	ASL BAT
40	ZINO	MARIAPINA	18/09/1972	1°	ASL FG
41	PACE	SABINO	20/06/1974	1°	ASL BAT
42	MARELLI	ALESSANDRA	02/11/1969	1°	ASLLE
43	ROMANO	ANTONIETTA	01/12/1969	1°	ASL LE
44	BORLIZZI	GIACOMINA ABBONDANZA	05/07/1963	1°	ASLLE
45	RUBINI	SILVIA	06/01/1976	1°	ASLLE
46	LORUSSO	DOMENICO	06/09/1961	1°	ASL BA



Avv. Patrizia Russo
 Patrocinante in Cassazione
 Viale Giacomo Leopardi, 52 - 73100 LECCE
 Tel.- fax 0832/387952
 Pec: russo.patrizia@ordavvle.legalmail.it
 C.F.: RSSPRZ67S52D237C

47	BARBIERI	DANIELA	28/07/1969	1°	ASL BA
48	MANCA	MARIO	12/04/1966	1°	ASL LE
49	ROMANO	MARIA	03/06/1974	1°	ASL LE
50	MANFREDI	GIUSEPPINA PATRIZIA	29/06/1970	1°	ASL BA
51	MASSARO	GIOVANNI	03/01/1969	1°	ASL BA
52	CORVAGLIA	GIORGIO	23/03/1967	1°	ASL LE
53	STIMOLO	PAOLA	18/01/1974	1°	ASL BA
54	VILLANI	LUIGI	11/09/1965	1°	A.O.U. RIUNITI DI FG
55	STANCA	CARLA	18/05/1969	1°	ASL LE
56	CARROZZA	ANTONIO	02/06/1966	1°	ASL LE
57	QUATTROMINI	GRAZIA	27/10/1977	1°	ASL BA
58	BAUDINELLI	ANNA	07/06/1959	1°	ASL LE
59	LAMURA	ANGELA	19/10/1971	1°	ASL LE
60	PRETE	ANNA MARIA	31/08/1961	1°	ASL TA
61	GRESI	MARIA CARMELA	22/02/1965	1°	ASL BR
62	LAPROCINA	ANGELINA	10/08/1968	1°	ASL FG
63	PIZZO	MILENA	12/11/1966	1°	ASL LE
64	FAIENZA	MICHELE	09/07/1972	1°	A.O.U. RIUNITI DI FG
65	SANTULLI	PAOLA	30/01/1967	1°	ASL BA
66	AMANTE	ISABELLA	12/09/1965	1°	ASL LE
67	CIANI	ANTONIO	27/01/1971	1°	ASL BAT
68	DAMBLE	ANGELA	26/01/1967	1°	ASL LE
69	SCARAFILE	CLAUDIA	20/10/1972	1°	ASL BR
70	NOVESI	ROSANNA	25/04/1973	1°	ASL BA
71	TOTARO	ANGELA	15/02/1972	1°	A.O.U. RIUNITI DI FG
72	IMBRIANI	PAOLA	29/05/1965	1°	ASL LE
73	BERGAMO	MARIA PAOLA	11/02/1968	1°	ASL LE
74	MAGALDI	ERMELINDA	16/06/1961	1°	A.O.U. RIUNITI DI FG
75	GIORGIANI	SALVATORA	31/08/1961	1°	ASL LE
76	GADALETA	MARIA ELENA	25/06/1974	1°	ASL BAT
77	DI MATTEO	AMALIA	02/11/1971	1°	ASL BA
78	MAIORANO	CARMELA	19/07/1965	1°	ASL TA
79	FANCIULLO	SABRINA	10/02/1975	1°	ASL LE
80	FRANCO	LUIGINA RITA	15/04/1971	1°	ASL LE



Avv. Patrizia Russo
 Patrocinante in Cassazione
 Viale Giacomo Leopardi, 52 - 73100 LECCE
 Tel.- fax 0832/387952
 Pec: russo.patrizia@ordavvle.legalmail.it
 C.F.: RSSPRZ67S52D237C

81	SANTORO	BARBARA	16/12/1970	1°	ASL LE
82	MACCHIA	ANNA	22/05/1969	1°	ASL LE
83	DI PIETRO	MARIA	29/11/1973	1°	ASL BA
84	SPAGNOLO	MASSIMO	02/06/1971	1°	ASL BR
85	LIMOSANI	PATRIZIA	31/08/1974	1°	ASL FG
86	DI NUNZIO	ANTONIA	26/03/1973	1°	ASL LE
87	NEGRE'	MIRCO	01/03/1975	1°	ASL LE
88	ALJUZZI	GIOVANNI	28/05/1970	1°	ASL LE
89	DE GIORGIO	FRANCESCA	06/08/1967	1°	ASL BR
90	MALPEDE	LUIGI	21/04/1973	1°	ASL BAT
91	CATALANO	BARBARA	27/09/1972	1°	ASL LE
92	GAZZILLO	GABRIELE	22/08/1975	1°	ASL BAT
93	SABATELLI	OREANA	13/11/1967	1°	ASL BA
94	MARTINO	MARIA LUCIA	07/12/1969	1°	ASL FG
95	VALLONE	PATRIZIA	28/08/1971	1°	ASL LE
96	DI CAGNO	EMANUELLA	17/12/1968	1°	A.O.U. POLICLINICO
97	GRASSO	ROSALBA	07/02/1965	1°	ASLLE
98	FOGLIA	PASQUALINA	28/02/1970	1°	ASLLE
99	MACI	PATRIZIA	13/04/1960	1°	ASLLE
100	RENZI	TERESA	06/10/1972	1°	ASLLE
101	MONNO	ANTONIETTA	12/07/1966	1°	I.R.C.S.S. DE BELLIS
102	BIANCHI	ORNELLA	05/07/1968	1°	ASLLE
103	ANGRISANI	ANNA MARIA	03/04/1972	1°	ASL FG
104	GIUGNO	SILVIA	20/08/1973	1°	ASLLE
105	TUNDO	PANCRAZIO	06/01/1969	1°	ASL BR
106	PIZZOLANTE	ANTONIO	17/01/1973	1°	ASLLE
107	PRINCIGALLI	GIANLUCA	24/06/1971	1°	A.O.U. RIUNITI DI FG
108	NUCCIO	PATRIZIA	13/10/1976	1°	ASLLE
109	CUPERTINO SARDONE	GIUSEPPE	21/09/1975	1°	ASL BA
110	SCAUNASIU	VALENTINA	20/05/1974	1°	A.O.U. POLICLINICO
111	DE VIRGILIO	FRANCESCO	23/08/1972	1°	ASL BAT
112	QUITADAMO	MICHELINA	05/08/1972	1°	A.O.U. RIUNITI DI FG
113	NANNI	MARGHERITA	04/01/1969	1°	A.O.U. RIUNITI DI FG
114	DELUCCE	SILVANA	16/11/1967	1°	ASL BA
115	MALCISI	MARINELLA	12/10/1967	1°	ASLTA



Avv. Patrizia Russo
 Patrocinante in Cassazione
 Viale Giacomo Leopardi, 52 - 73100 LECCE
 Tel.- fax 0832/387952
 Pec: russo.patrizia@ordavvlv.legalmail.it
 C.F.: RSSPRZ67S52D237C

116	CAMPANALE	ROSARIA	20/06/1965	1°	A.O.U. POLICLINICO
117	CIRIOLO	MARIA PASQUALINA	15/02/1971	1°	ASLLE
118	LOCURATOLO	FILOMENA	27/07/1970	1°	ASL BA
119	LOCONTE	LAURENZA	21/07/1974	1°	ASL BR
120	FRANCAVILLA	LUIGI MARIO	20/03/1964	1°	ASL FG
121	MATTIACCI	FIORINDA	20/05/1971	1°	ASL BR
122	CERRI	LAURA	15/10/1978	1°	ASL BA
123	GUIDA	LUCIANA	19/12/1978	1°	ASLLE
124	PATRUNO	FRANCESCO	07/07/1978	1°	ASL BA
125	SCORPATI	REMO	29/07/1965	1°	ASLTA
126	COLELLA	BARBARA	08/03/1975	1°	A.O.U. RIUNITI OI FG
127	DE ROSA	SABRINA	05/10/1966	1°	ASLLE
128	TANCREDI	PIETRO	27/05/1976	1°	A.O.U. RIUNITI DI FG
129	LACATENA	GIUSEPPE	18/11/1974	1°	ASL BR
130	MINAFRA	MASSIMO	04/03/1973	2°	I.R.C.S.S. GIOVANNI PAOLO II°
131	SPONZIELLO	MONICA	11/10/1972	1°	ASL FG
132	PATERA	LUCIA RITA	30/04/1973	2°	ASL BR
133	RENNA	LUANA	16/04/1973	2°	ASL BR
134	RADATTI	ANTONIO	13/03/1974	1°	ASL FG
135	D'AGNELLO	MARIA	04/01/1978	1°	ASL FG
136	TORZELLI	MARIA	06/11/1974	1°	ASL TA
137	VASATURO	LUIGI	18/12/1971	2°	ASL BR
138	LOLAICO	GIUSEPPE	08/02/1975	1°	ASL BA
139	DEGNI	CINZIA	02/07/1963	1°	ASL BAT
140	GOBETTI	ROBERTA	30/05/1977	1°	ASL BA
141	MALDARI	SANTA	06/09/1969	1°	ASL BA
142	MANICARDI	NICOLA	16/06/1972	1°	ASL BA
143	GRECO	PINA	16/12/1973	1°	A.O.U. RIUNITI DI FG
144	PLACENTINO	ANGELA	05/07/1975	1°	A.O.U. RIUNITI DI FG
145	D'AGOSTINO	PALMA	23/06/1964	2°	ASL BR
146	ESPOSITO	GIUSEPPE	22/06/1973	2°	ASL BR
147	PICCOLO	ANNA	27/10/1973	3°	ASL BA
148	DETOMASO	ANGELA	04/03/1971	1°	ASL BA
149	DUMA	CARLO	11/08/1973	2°	ASL BR
150	DIRENZO	GIOVANNI ROSARIO	21/07/1968	2°	ASL BR



Avv. Patrizia Russo
 Patrocinante in Cassazione
 Viale Giacomo Leopardi, 52 - 73100 LECCE
 Tel.- fax 0832/387952
 Pec: russo.patrizia@ordavvle.legalmail.it
 C.F.: RSSPRZ67S52D237C

151	VILLANI	RACHELE	08/03/1977	1°	A.O.U. RIUNITI DI FG
152	BIANCOFIORE	LUCIA	16/06/1971	2°	ASL BA
153	TUTTOLOMONDO	FRANCESCO	17/10/1972	3°	ASL BR
154	VALENTINO	FABIO	15/11/1973	2°	ASL BR
155	TAMBURRANO	TOMMASO	15/07/1975	1°	ASL BA
156	PALMA	GABRIELE	19/01/1982	4°	I.R.C.S.S. GIOVANNI PAOLO II"
157	TESTA	ANNA RITA	23/05/1972	1°	ASL FG
158	MASOTINA	MASSIMO	25/05/1976	2°	ASL FG
159	BOCCI	LUIGI	26/09/1968	1°	ASL FG
160	ZACCARO	AMELIA MARIA ANTONIETTA	14/09/1967	1°	ASL FG
161	PARENTI	ELISA	01/07/1980	3°	ASL BA
162	ARENA	GIANLUCA	12/10/1981	3°	ASL BA
163	CASTELLANA	ANNUNZIATA	07/11/1980	1°	ASL BA
164	PALOMBO	MICHELINA	14/09/1969	1°	ASL BA
165	ANNUNZIATA	DAVID	13/08/1974	3°	I.R.C.S.S. DE BELLIS
166	SAMPAOLO	DANIELA	05/05/1981	3°	ASL BA
167	BITONDI	MICHELE	21/07/1977	1°	A.O.U. RIUNITI DI FG
168	MASTROIORIO	CATERINA	23/05/1976	1°	ASL FG
169	PAGLIONE	GABRIELLA	11/08/1981	1°	ASL FG
170	CANANIELLO	CORRADO	29/01/1969	3°	ASL TA
171	NARDELLA	EMANUELE	01/10/1976	1°	ASL FG
172	BRUNO	MARIA	16/03/1975	1°	ASL BA
173	DE BLASI	RAFFAELLA	10/02/1971	3°	ASL BA
174	DE TOMMASO	MASSIMO	03/01/1970	2°	ASLTA
175	VECCHIO	MARIA ADDOLORATA	24/03/1980	2°	ALTA
176	PETRELLI	DANNY	04/07/1979	2°	ASL BA
177	MARTINUCCI	ADRIANA	23/07/1976	3°	ASL BA
178	BENEDUCE	ANIELLO	03/08/1979	1°	A.O.U. RIUNITI DI FG
179	CUCINELLA	GIUSEPPE	26/01/1973	3°	ASLTA
180	CIULLO	ILARIA	20/01/1981	4°	ASL BA
181	IACOVAZZI	GRAZIA	21/12/1977	1°	ASL BA
182	ZANCHETTA	ANNALISA	29/01/1971	2°	ASL BA
183	LOMURNO	GIUSANTONIA	02/09/1980	1°	ASL BA
184	LAGALANTE	VITTORIO	18/04/1981	2°	ASLTA



Avv. Patrizia Russo
 Patrocinante in Cassazione
 Viale Giacomo Leopardi, 52 - 73100 LECCE
 Tel.- fax 0832/387952
 Pec: russo.patrizia@ordavvle.legalmail.it
 C.F.: RSSPRZ67S52D237C

185	LAURIOLA	MARIA SANTA	23/07/1975	4°	ASL BA
186	RESTIERI	ROSA	17/04/1977	1°	ASL BA
187	TARANTINI	FABIOLA	23/05/1974	3°	ASL TA
188	RUSSO	NICOLA	09/01/1980	1°	A.O.U. RIUNITI DI FG
189	TRIONFO	ADALGISA	13/08/1979	2°	ASL BA
190	BASILE	CARMEN	02/10/1982	2°	ASL TA
191	TALAMO	ANTONIETTA	22/01/1982	1°	A.O.U. RIUNITI DI FG
192	GUIDO	MARCELLA	23/12/1981	3°	ASL BA
193	SODERO	TIZIANA	26/11/1981	3°	ASL BA
194	PALMIERI	MIRIAM	25/05/1982	1°	A.O.U. RIUNITI DI FG
195	BOSCHETTI	LORELLA	21/08/1962	2°	I.R.C.S.S. DE BELLIS
196	ACCOTO	GRAZIANA	05/09/1982	3°	ASL TA
197	PATERA	GIANCARLO	09/08/1978	3°	I.R.C.S.S. DE BELLIS
198	DI BENEDETTO	TIZIANA	02/04/1976	1°	ASL FG
199	NARDELLA	PASQUALE	28/01/1981	1°	A.O.U. RIUNITI DI FG
200	CUCCI	LUCIA	15/05/1978	3°	I.R.C.S.S. GIOVANNI PAOLO II°
201	SARACINO	SARA	24/06/1980	1°	A.O.U. RIUNITI DI FG
202	DELL'ANNA	FEDERICA	14/07/1980	1°	ASL TA
203	LIUZZI	GAETANO LUCA	13/09/1980	3°	ASL TA
204	FELACO	ANTONIO	18/04/1981	3°	I.R.C.S.S. DE BELLIS
205	COSIMO	MARIA FLORA	15/10/1980	2°	ASL BA
206	SASSO	MAURIZIO	17/03/1974	3°	ASL BA
207	COCO	MICHELE	22/12/1975	1°	ASL FG
208	PRENCIPE	MARIA LUISA	13/05/1981	1°	ASL FG
209	QUITADAMO	MATTEO	20/02/1977	1°	ASL FG
210	CASCIARO	ALESSANDRO	13/09/1974	3°	ASL BA
211	INDINO	FRANCESCO	01/03/1980	3°	ASLTA
212	MINNELLA	DOLORES	07/08/1978	3°	ASLTA
213	SETTANNI	GIUSEPPE	07/04/1977	2°	I.R.C.S.S. GIOVANNI PAOLO II°
214	D'ADAMO	MARIA GIOVANNA	23/07/1981	2°	A.O.U. RIUNITI DI FG
215	CONVERTINO	ROSA	05/02/1981	3°	I.R.C.S.S. DE BELLIS
216	FRISENNA	PAMELA	20/04/1982	3°	ASL TA
217	REITANO	TATIANA	12/05/1970	3°	ASLTA
218	CIAVARELLA	ROSANNA	25/d1/1983	1°	A.O.U. RIUNITI DI FG
219	LIZZADRO	ANNA LUCIA	11/08/1984	2°	ASL BA



Avv. Patrizia Russo
 Patrocinante in Cassazione
 Viale Giacomo Leopardi, 52 - 73100 LECCE
 Tel.- fax 0832/387952
 Pec: russo.patrizia@ordavvle.legalmail.it
 C.F.: RSSPRZ67S52D237C

220	BELLA	GIOVANNI	21/08/1974	3°	ASL BA
221	DI SALVO	CRISTINA	09/11/1982	2°	ASL BA
222	IAPALUCCI	FILOMENA	03/08/1982	1°	A.O.U. RIUNITI DI FG
223	PETRELLI	SABRINA	27/05/1981	3°	I.R.C.S.S. DE BELLIS
224	FORNARO	STEFANO	08/08/1976	2°	ASL BA
225	LEOGRANDE	CARMELINDA	01/04/1981	1"	ASLTA
226	CERVELLI	RAFFAELLA	18/05/1981	2°	ASL BA
227	MAGLIE	EMILIO	10/01/1982	3°	ASLTA
228	TOTARO	LEONILDA SILVIA	03/05/1977	2°	A.O.U. RIUNITI DI FG
229	PIZZA	MICHELE	06/03/1981	3"	ASLTA
230	LIZZADRO	LAZZARO ANTONIO	13/06/1980	1°	A.O.U. RIUNITI DI FG
231	ROMANO	SARA	10/08/1983	4°	ASLTA
232	PALAZZO	VALENTINA JENNIFER	13/09/1980	1°	A.O.U. RIUNITI DI FG
233	PERRONE	FEDERICA	02/06/1982	3°	ASLTA
234	CAGNAZZO	ALESSANDRA	02/11/1983	3°	ASLTA
235	RUSSO	ANTONIO	01/02/1980	1°	A.O.U. RIUNITI DI FG
236	RASPONE	MARIA	17/05/1983	1°	A.O.U. RIUNITI DI FG
237	MORCIANO	ANNA RITA	30/03/1982	4°	ASL BA
238	RUGGIERI	VINCENZO	31/03/1984	1°	ASLTA
239	DI MARCO	MARIA PIA.	20/10/1965	2°	A.O.U. RIUNITI DI FG
240	CRISTALLI	LUIGI	20/08/1983	2°	A.O.U. RIUNITI DI FG
241	ALBANESE	VALERIA	28/12/1976	1°	A.O.U. RIUNITI DI FG
242	CARUSO	MARIO	01/08/1985	3°	ASL TA
243	PERROTTI	DOMENICO	17/06/1977	1°	A.O.U. RIUNITI DI FG
244	VILLANI	VALENTINA	28/08/1982	5°	I.R.C.S.S. DE BELLIS
245	RECCHIONI	ANTONELLA	07/04/1974	5°	ASL BA
246	PERTA	MICHELE ANGELO	02/10/1980	1°	A.O.U. RIUNITI DI FG
247	FRECINA	CAROLINA	30/10/1981	1°	A.O.U. RIUNITI DI FG
248	LOPERFIDO	GIUSIANA	21/03/1981	3°	ASL BA
249	PACELLA	LUCIA	17/02/1983	3°	A.O.U. RIUNITI DI FG
250	OSTUNI	ROSA	15/03/1977	1°	ASL BA
251	LORUSSO	MARTA	24/01/1980	2°	ASL BA
252	ZULLO	DEMETRIO	28/12/1972	3°	I.R.C.S.S. GIOVANNI PAOLO II°
253	GRIMALDI	SARA	09/05/1982	1°	ASL BA



Avv. Patrizia Russo
Patrocinante in Cassazione
Viale Giacomo Leopardi, 52 - 73100 LECCE
Tel.- fax 0832/387952
Pec: russo.patrizia@ordavvle.legalmail.it
C.F.: RSSPRZ67S52D237C

254	ABBATE	MARCELLO	09/06/1982	1°	ASL BA
255	GUBELLO	VALERIA	24/03/1983	4°	ASL BA
256	CERRATO	GIUSEPPE	05/11/1984	3°	ASL BA
257	DI CIANNO	PAMELA OLGA	02/01/1984	5°	ASL BA
258	POLELLI	GUIDO	18/12/1984	2°	ASL BA
259	COLONNA	MONICA	15/08/1978	1°	ASL BA
260	FRISENNA	CATHIA	09/12/1976	4°	ASL BA
261	SARCINELLI	ANGELA	15/09/1982	2°	ASL BA
262	TARDIOLI	TIZIANA	05/03/1963	3°	ASL BA
263	CALIANDRO	ANNALISA	09/06/1982	5°	ASL BA
264	LI BERGOLIS	LEONARDO	23/03/1984	7°	I.R.C.S.S. GIOVANNI PAOLO II°
265	LANDOLFO	MARIANGELA	03/02/1981	7°	I.R.C.S.S. GIOVANNI PAOLO II°

FATTO

1. *ASL Bari in persona del Direttore Generale, indiceva procedura di mobilità volontaria compartimentale, con “Avviso pubblico di mobilità volontaria compartimentale, per soli titoli, per n. 566 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 128 del 7.11.2019 [doc. 1];*
2. *La sig.ra Trincherà, infermiera professionale in servizio con rapporto a tempo indeterminato presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, vi partecipava, formulando la domanda in via telematica, utilizzando il form on-line, e trasmettendola nei termini stabiliti dal bando [doc.2];*
3. *Con deliberazione n. 1283 del 01.10.2020 ASL Bari, il Direttore Generale, approvava i verbali della Commissione esaminatrice con relativa graduatoria non definitiva [doc. 3], in cui la ricorrente risultava collocata al n. 978, con punteggio complessivo di 3,5227 di cui: 3,4170 per Titoli di servizio e 0,1060 per curriculum formativo e professionale;*
4. *tale posizione in graduatoria era scaturita dal mancato conteggio, da parte della Commissione esaminatrice, del servizio prestato sin dall’anno 2000, presso la A.O.U. di Pisa, ove attualmente è ancora in carico;*
5. *tramite il sottoscritto procuratore, la ricorrente inoltrava alla ASL formale diffida [doc. 4] con invito a rivedere correttamente il punteggio, conteggiando il servizio presso la struttura in cui risulta assunta, e di conseguenza meglio collocarla in graduatoria;*



Avv. Patrizia Russo
Patrocinante in Cassazione
Viale Giacomo Leopardi, 52 - 73100 LECCE
Tel.- fax 0832/387952
Pec: russo.patrizia@ordavvle.legalmail.it
C.F.: RSSPRZ67S52D237C

6. *stante il mancato riscontro, il sottoscritto con nota del 14.12.2020 [doc. 5] sollecitava una risposta;*
7. *l'amministrazione resistente faceva pervenire presso lo studio del sottoscritto, a mezzo pec, atto prot. n. 5005/2 del 14.01.2021, di rigetto della richiesta, con la seguente, testuale motivazione: <<In particolare, la Sig.ra TRINCHERA Ornella Tonia nella compilazione della domanda di partecipazione, non ha inserito anche nel riquadro "I" – "Titoli di carriera", il servizio prestato presso l'A.O.U. Pisana dal 2000, dichiarato nel riquadro "E"- "Requisito di ammissione". Tale omissione, non ha reso valutabile il servizio dichiarato solo nel riquadro "E">> [doc. 6];*
8. *Nel detto provvedimento di non accoglimento veniva richiamato il verbale n. 8 del 21/10/2020 della Commissione [doc. 7], che riporta la medesima motivazione, posto che diversi candidati avevano lamentato le medesime rimostranze;*
9. *quindi veniva pubblicata la graduatoria definitiva, in cui addirittura la ricorrente retrocedeva di nr. 2 posti, collocandosi al 980 posto, mantenendo il medesimo punteggio;*
10. *infine ASL Bari nella persona del Direttore Generale adottava deliberazione n. 1703 del 14.12.2020 [doc. n. 0] con cui dichiarava i vincitori dell'avviso pubblico di mobilità volontaria, regionale ed extraregionale;*
11. *ritornando alla fattispecie in esame, se la PA avesse valutato anche il servizio prestato dalla ricorrente presso la AOU pisana, avrebbe dovuto assegnarle 20 punti per anzianità di servizio (art 7. Bando :<< 1) anzianità di servizio nel medesimo profilo professionale a tempo determinato e/o indeterminato presso Enti pubblici del SSN e/o Enti equiparati fino ad un massimo di 20 punti (1 punto per anno)>>) e quindi la signora avrebbe avuto un punteggio finale molto più elevato, collocandosi tra i primi 265, risultando tra i vincitori;*
12. *La sig.ra Trinchera, dunque, si vede costretta ad agire in giudizio per ottenere dal Tribunale adito un provvedimento d'urgenza che le riconosca il diritto di meglio collocarsi nella predetta graduatoria, previa revisione del punteggio assegnato, con valutazione dell'intera carriera lavorativa.*

DIRITTO

GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

La ricorrente lamenta una erronea valutazione dei titoli di carriera e di servizio e una impropria collocazione nella graduatoria.

L'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze



Avv. Patrizia Russo
Patrocinante in Cassazione
Viale Giacomo Leopardi, 52 - 73100 LECCE
Tel.- fax 0832/387952
Pec: russo.patrizia@ordavvle.legalmail.it
C.F.: RSSPRZ67S52D237C

della pubblica amministrazione, "includere le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali".

Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – ord. 23 marzo 2017 n. 7483 – con l'approvazione della graduatoria, può considerarsi esaurito l'ambito riservato al procedimento amministrativo (e quindi all'attività autoritativa della P.A.).

Segnatamente all'approvazione della graduatoria segue una fase, in cui i comportamenti della P.A. sono espressione del potere negoziale che la stessa esercita nella veste di datrice di lavoro; tali atti, quindi, devono essere valutati alla stregua dei principi civilistici in tema di adempimento delle obbligazioni, tra cui di correttezza e della buona fede.

Ed ancora, sempre il giudice con funzione nomofilattica [Cass. S.U. ord. 25840/2016] ha chiarito che <<.... Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. Nella specie, la domanda della parte ricorrente verte essenzialmente sulla valutazione circa la valenza abilitante all'insegnamento del titolo accademico da lei posseduto, pertanto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro>>.

Come nel caso affrontato dalla Suprema Corte, la ricorrente chiede che la PA valuti correttamente la carriera lavorativa esaminando la domanda nella sua intierezza, con tutti i dati ivi contenuti.

***VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, BUONA FEDE, TRASPARENZA
E BUON ANDAMENTO DELLA P.A., DEGLI ARTT. 97 COST., 1324, 1363 E 1366***

C.C.

Come sopra dedotto, parte ricorrente ha partecipato al bando indetto dalla ASL predisponendo e inviando – correttamente - la domanda ed il form on-line di partecipazione, attraverso la piattaforma all'uopo predisposta.

La Commissione esaminatrice non ha valutato l'anzianità di servizio - ventennale – maturata dalla ricorrente alle dipendenze della AOU di Pisa perché, come si evince dalla nota di riscontro protocollo 5005/2 e dal verbale n. 8 del 21.10.2020 della Commissione di gara, la ricorrente avrebbe commesso un "errore" nella compilazione della domanda : << la sig.ra Trinchera nella compilazione della domanda di partecipazione, non ha inserito anche nel riquadro "I" – "Titoli di carriera" - il servizio prestato presso



Avv. Patrizia Russo
Patrocinante in Cassazione
Viale Giacomo Leopardi, 52 - 73100 LECCE
Tel.- fax 0832/387952
Pec: russo.patrizia@ordavvle.legalmail.it
C.F.: RSSPRZ67S52D237C

l'A.O.U. Pisana dal 2000, dichiarato nel riquadro "E"- "Requisito di ammissione". Tale omissione, non ha reso valutabile il servizio dichiarato solo nel riquadro "E".>>

Sfugge a chi scrive la logica che sottende a tale provvedimento, che appare privo di razionalità e ragionevolezza e, peraltro, del tutto sfornito di idonea motivazione giuridica. Ritiene, questa difesa, che la convenuta ASL abbia violato i canoni di correttezza e buona fede nonché di buona amministrazione ex art. 97 Cost.

La commissione esaminatrice non nega che la ricorrente sia in possesso dei requisiti di partecipazione al bando, non nega che abbia indicato di prestare servizio presso AOU Pisana sin dall'anno 2000; fatto, quindi, acquisito e non contestato, ma rifiuta di valutare tale servizio perché – ripetesì - il dato è inserito nel riquadro "E" e non anche in quello "I", come se i "Riquadri" del form on-line, lungi dal costituire l'insieme della domanda, vadano letti separatamente e scollegati gli uni dagli altri.

La domanda compilata deve essere letta e interpretata nel suo complesso.

Come autorevolmente stabilito <<seppur la domanda di concorso è un atto del tutto particolare per il formalismo che necessariamente la contraddistingue, trovano, infatti, applicazione le regole per la interpretazione degli atti unilaterali (art. 1324 c.c.) secondo cui le clausole...si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso dell'atto (art 1363 cc) e, comunque, la interpretazione deve essere improntata al canone di buona fede (art.1366 cc)>>.

Sulla scorta dei suddetti principi, ricevuta la richiesta di riesame formulata dalla ricorrente con diffida del 12.10.2020, la ASL avrebbe dovuto valutare il servizio prestato dalla presso la AOU pisana, attribuire il giusto punteggio e correggere la sua posizione in graduatoria.

E' ben chiaro che la sig.ra Trinchera non ha commesso errori nella compilazione della domanda, non ha ommesso di inserire il servizio presso la AOU pisana, perché è stato inserito nel riquadro "E", quindi, facendo legittimo affidamento sul corretto inserimento di tale dato, ha ritenuto superfluo reinserirlo, anche nel successivo riquadro "I", ove invece ha indicato altre e differenti esperienze lavorative, pregresse.

La mancata ripetizione nel riquadro "I" del servizio presso la AOU pisana al massimo può essere inteso come un "errore" scusabile, riconoscibile ictu oculi dalla amministrazione convenuta, che avrebbe dovuto interpretare la domanda di partecipazione al bando secondo buona fede e, comunque, come sopra detto, nella sua complessità, essendo inseriti tutti i dati richiesti.



Avv. Patrizia Russo
Patrocinante in Cassazione
Viale Giacomo Leopardi, 52 - 73100 LECCE
Tel.- fax 0832/387952
Pec: russo.patrizia@ordavvle.legalmail.it
C.F.: RSSPRZ67S52D237C

VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/90 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE

Nel verbale n. 8 del 21.10.2020 la Commissione si limita genericamente ad affermare testualmente: <<La Commissione passa ad esaminare le varie richieste e riscontra che:

- *I candidati di cui all'allegato A), parte integrante del presente verbale, hanno lamentato la mancata valutazione del servizio prestato presso l'Azienda dove sono attualmente in servizio (dichiarato nel riquadro "E" della piattaforma informatica). La Commissione, esaminato il bando e, successivamente, le singole domande e il form on-line, verifica che i suddetti candidati non hanno inserito tale titolo di servizio anche nel riquadro "I – Titoli di carriera". Tale omissione da parte del candidato, non ha reso valutabile il servizio dichiarato nel riquadro "E". Conseguentemente, la Commissione ha potuto validare solo le dichiarazioni risultanti nel riquadro "I – Titoli di carriera".*

Pertanto conferma il punteggio attribuito ad ognuno, così come si rileva nella deliberazione n. 1283 del 01/10/2020 di approvazione graduatoria regionale ed extraregionale.>>.

Orbene, questa motivazione oltre che essere illegittima e contra legem, è da ritenersi meramente pretestuosa, posto che ove la Commissione avesse deciso di rivedere la graduatoria alla luce delle suddette circostanze, ovvero valutando anche il punteggio derivante dal servizio indicato nel riquadro "E", avrebbe dovuto impiegare ulteriore tempo e risorse che, invece, ha "gradevolmente" evitato, motivando tale scelta secondo un evidente modello di mera opportunità.

Mancano del tutto le motivazioni in diritto che supportano una scelta di tal fatta.

Del resto nel bando, lex specialis, nulla si dice in merito alla valutazione, rectius non valutazione dei titoli, nel caso si inserisca un dato in un riquadro/lettera della domanda, piuttosto che in un altro; men che meno si specifica con chiarezza che il candidato tra i titoli di carriera, quadro "I", deve inserire nuovamente il requisito di cui al punto a) del bando.

Non solo, a parere di chi scrive, il modus procedendi della Commissione prima e dell'amministrazione poi, è in aperto contrasto, con le stesse norme del bando, lex specialis, il quale all'art. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE, lettera a) indica espressamente come requisito di valenza necessaria alla partecipazione: l'<<essere dipendenti con rapporto a tempo indeterminato e a tempo pieno presso Enti pubblici e Aziende pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale e/o Enti equiparati...>>;



Avv. Patrizia Russo
Patrocinante in Cassazione
Viale Giacomo Leopardi, 52 - 73100 LECCE
Tel.- fax 0832/387952
Pec: russo.patrizia@ordavvle.legalmail.it
C.F.: RSSPRZ67S52D237C

presupponendo ciò, la necessaria e obbligatoria valutazione di tale "requisito" indispensabile.

In altri termini, "requisito indispensabile" per la valida partecipazione alla selezione era essere dipendente di un ente sanitario a tempo indeterminato, il form on-line nella compilazione del riquadro "E" richiede espressamente l'ente presso cui si presta servizio e la data di assunzione, il riquadro "I", nella indicazione dei titoli di carriera, richiede invece l'inserimento della data di inizio e fine del rapporto, da tutto ciò ne consegue che la ricorrente ha ben interpretato il form perchè il riquadro "I" si presta logicamente, per come strutturato, all'inserimento dei titoli di carriera pregressi e non al rapporto di lavoro in corso.

Ma vi è di più, l'articolo 3 – MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, indica la procedura ma non specifica alcunchè circa l'inserimento di un dato in un riquadro, piuttosto che in un altro.

Quindi, risulta di lapalissiana evidenza la illegittimità della motivazione addotta dalla Commissione nel verbale n. 8, ribadita dall'Azienda nel provvedimento prot. n. 5005/2 di riscontro della richiesta formulata dal sottoscritto nell'interesse della odierna ricorrente, in cui rimanda genericamente al bando che, si ribadisce, nulla dispone in tale senso.

***VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAE CONDICIO TRA I CANDIDATI –
MANCATA APPLICAZIONE DEL CD. SOCCORSO ISTRUTTORIO, VIOLAZIONE
ART. 6 L. 241/90 – VIOLAZIONE DEL GENERALE PRICIPIO DEL FAVOR
PARTECIPATIONIS.***

Il comportamento tenuto dalla PA, risulta ancora più incomprensibile alla luce dei principi di cui all'art. 6 L. 241/90 e del cd. soccorso istruttorio.

*La giurisprudenza amministrativa ha da tempo riconosciuto la portata generale di tale principio e l'applicazione dello stesso anche nelle procedure concorsuali, che ha come finalità quella di regolarizzare o integrare documentazione carente, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino **margini di incertezza facilmente superabili**, rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio della azione amministrativa, ispirata a buona fede e correttezza.*

Il Consiglio di Stato in un recentissimo pronunciamento, parte motiva, ha giustamente evidenziato che <<Specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessario per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere



Avv. Patrizia Russo
Patrocinante in Cassazione
Viale Giacomo Leopardi, 52 - 73100 LECCE
Tel.- fax 0832/387952
Pec: russo.patrizia@ordavvle.legalmail.it
C.F.: RSSPRZ67S52D237C

alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. In quest'ottica, il limite dell'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio. (C.d.S., Sez. V, 19 settembre – 22 novembre 2019, n. 7975).

*Il paradosso nella fattispecie de quo è che la Commissione, come si evince dal verbale n.8, di fatto ha applicato il detto principio, rettificando le posizioni solo per alcuni candidati e per "alcune" circostanze: ha rivisto il punteggio del candidato ARGENTIERI Vito Simone e addirittura per il candidato DANIELE Carlo ha così deciso: <<Non ammesso alla procedura di mobilità per le motivazioni espresse nel verbale 5 del 16.09.2020, con pec del 14.10.2020, ai sensi della L. 241/90 ha allegato il contratto a tempo indeterminato sottoscritto con la ASL di Modena dal 01.04.2018, chiedendo la riammissione alla procedura di mobilità extraregionale. **La Commissione prende atto della documentazione prodotta e, ritenendo il candidato in possesso del requisito di ammissione, decide di ammettere lo stesso alla procedura di mobilità extraregionale e provvede alla validazione dei titoli con conseguente inserimento nella graduatoria extraregionale.**>>*

Nel caso del sig. DANIELE, come emerge dal verbale n. 5 del 16.09.2020 [doc. n. 8], la Commissione che inizialmente lo aveva escluso perché "in servizio c/o struttura non appartenente al SSN", in seguito alle osservazioni dello stesso, ha ammesso la produzione del contratto a tempo indeterminato, in data successiva alla chiusura del bando, inserendolo in graduatoria.

In sostanza, così agendo, ha violato il cd. principio della par condicio tra i candidati, ritenendo alcune ragioni e circostanze degne di essere rivedute e, di conseguenza, rettificate; altre, quelle che ahimè avrebbero probabilmente comportato un ulteriore dispendio di tempo ed energie, essendo maggiori in termini numerici (fattispecie appunto identiche a quella dell'odierna ricorrente), essendo numerosi i candidati che erano incorsi in tale anomalia nella compilazione della domanda on-line, liquidate semplicisticamente con una motivazione inconsistente.



Avv. Patrizia Russo
Patrocinante in Cassazione
Viale Giacomo Leopardi, 52 - 73100 LECCE
Tel.- fax 0832/387952
Pec: russo.patrizia@ordavvle.legalmail.it
C.F.: RSSPRZ67S52D237C

Solo per completezza difensiva ed al fine di fugare il campo da ogni dubbio, si evidenzia all'Ill.mo Giudice che, ancorchè (ma così non è), la mancata indicazione del servizio del riquadro "I" della domanda possa ritenersi un errore commesso dalla ricorrente, tale errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali e, pertanto, può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente (C.d.S., sez. V, 20.06.2019, n. 4198).

Nel caso che occupa, la PA era in possesso di tutti i dati occorrenti per attribuire il giusto punteggio alla ricorrente, non aveva necessità di richiedere alcun chiarimento, sarebbe bastato leggere la domanda nel suo complesso, valutandoli tutti come inseriti in ciascun riquadro ed in collegamento gli uni con gli altri.

Compito e intenzione della P.A. deve essere, quello di privilegiare il dato sostanziale rispetto a quello meramente formale e ciò in tutte quelle situazioni – come quella che occupa - in cui non venga in discussione la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

La Commissione, come già dedotto in fatto, ha attribuito alla ricorrente il punteggio di 3,5227 (di cui 3.4170 per titoli di servizio e 1.060 per curriculum) collocandola al 980 posto in graduatoria.*

Se la Commissione prima e la P.A. dopo, stante la diffida formulata, avessero valutato anche il servizio prestato presso la AOU pisana, la ricorrente avrebbe ricevuto il massimo del punteggio, cioè 20 punti per anzianità di servizio [– art 7. Bando :<< 1) anzianità di servizio nel medesimo profilo professionale a tempo determinato e/o indeterminato presso Enti pubblici del SSN e/o Enti equiparati fino ad un massimo di 20 punti (1 punto per anno)>>] con un punteggio finale che salvo errori e/o diverso conteggio, sarebbe stato pari a 21,060, collocandola certamente tra i vincitori.

Fumus boni iuris e periculum in mora

Ritiene parte ricorrente che l'esistenza del fumus boni iuris sia stata ampiamente chiarita nella esposizione che precede, quanto alla sussistenza del periculum in mora si deduce quanto segue:

ASL BA ha già iniziato ad attingere dalla graduatoria di mobilità assumendo i vincitori.

Come dedotto nella premessa, la sig.ra Trinchera con una anzianità di servizio ventennale è da collocare tra i primi 265 in graduatoria, ovvero tra i vincitori, essendo in possesso di un punteggio, salvo errori, di 21,060.

Nelle more della decisione nel merito della controversia risulta assolutamente necessaria una misura cautelare che consenta alla ricorrente il corretto inserimento nella



Avv. Patrizia Russo
Patrocinante in Cassazione
Viale Giacomo Leopardi, 52 - 73100 LECCE
Tel.- fax 0832/387952
Pec: russo.patrizia@ordavvle.legalmail.it
C.F.: RSSPRZ67S52D237C

graduatoria, requisito indispensabile per poter rientrare tra i vincitori ed aspirare, quindi, al collocamento in servizio presso una delle sedi ASL scelte nella domanda di partecipazione.

Tutto quanto sopra premesso

*La sig.ra **TRINCHERA Ornella Tonia**, come elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa*

RICORRE

All'On.le Tribunale adito affinché ai sensi del combinato disposto degli articoli 700 c.p.c. e 669 bis e ss. c.p.c. Voglia contrariis reiectis:

- I. **IN VIA PRINCIPALE** con decreto inaudita altera parte assunte ove occorra sommarie informazioni e previa sospensione degli effetti della Deliberazione del Direttore Generale n. 1703 del 14.12.2020, in relazione alla graduatoria dei vincitori, mobilità extraregionale, all. B:*
 - a. Accertare e dichiarare che ASL BA, in persona del legale rappresentante p.t., ha violato i principi di correttezza, buona fede e buon andamento della amministrazione, nonché gli articoli del codice civile e della legge 241/90, nella procedura di avviso pubblico di mobilità volontaria extraregionale;*
 - b. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi valutato il servizio svolto presso la AOU pisana dal 10.02.2000 alla data di presentazione della domanda;*
 - c. Condannare parte resistente, in persona del legale rappresentante p.t., ad assegnare alla ricorrente il giusto punteggio per l'anzianità di servizio, conteggiando tutte le esperienze lavorative, compresa quella del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, per l'effetto, collocare la ricorrente nel giusto posto in graduatoria;*
 - d. In subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenga che la sig.ra Trinchera sia incorsa in errore nella compilazione della domanda sul form on-line, alla luce dei principi di correttezza, buona fede e buon andamento dell'amministrazione, facendo applicazione del cd. soccorso istruttorio e delle norme del codice civile sopra richiamate, valutare la mancata indicazione della esperienza lavorativa nel riquadro "I" del form on-line quale mero errore scusabile e per l'effetto condannare parte resistente, in persona del legale rappresentante p.t., a valutare il servizio prestato presso la AOU pisana, quindi rivedere il punteggio e collocare la ricorrente nella giusta posizione in graduatoria;*



Avv. Patrizia Russo
Patrocinante in Cassazione
Viale Giacomo Leopardi, 52 - 73100 LECCE
Tel.- fax 0832/387952
Pec: russo.patrizia@ordavvle.legalmail.it
C.F.: RSSPRZ67S52D237C

e. *Comunque disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo dalla sig.ra Trinchera, per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto e contestualmente fissare udienza di comparizione delle parti davanti a sé, assegnando all'istante un termine per la notifica del ricorso e dell'emittendo decreto, autorizzando la notifica ai sensi degli articoli 150 ovvero 151 c.p.c.*

II. **IN VIA SUBORDINATA** *ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto più opportuno agli atti di istruzione indispensabili per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:*

- f. *Accertare e dichiarare che ASL BA, in persona del legale rappresentante p.t., ha violato i principi di correttezza, buona fede e buon andamento della amministrazione, nonché gli articoli del codice civile e della legge 241/90, nella procedura di avviso pubblico di mobilità volontaria extraregionale;*
- g. *Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi valutato il servizio svolto presso la AOU pisana dal 10.02.2000 ad oggi;*
- h. *Condannare parte resistente, in persona del legale rappresentante p.t., ad assegnare alla ricorrente il giusto punteggio per l'anzianità di servizio, conteggiando tutte le esperienze lavorative, compresa quella del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, per l'effetto, collocare la ricorrente nel giusto posto in graduatoria;*
- i. *In subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenga che la sig.ra Trinchera sia incorsa in errore nella compilazione della domanda sul form on-line, alla luce dei principi di correttezza, buona fede e buon andamento dell'amministrazione, facendo applicazione del cd. soccorso istruttorio e delle norme del codice civile sopra richiamate, valutare la mancata indicazione della esperienza lavorativa nel riquadro "I" del form on-line quale mero errore scusabile e per l'effetto condannare parte resistente, in persona del legale rappresentante p.t., a valutare il servizio prestato presso la AOU pisana, quindi rivedere il punteggio e collocare la ricorrente nella giusta posizione in graduatoria;*
- j. *Comunque disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto.*



Avv. Patrizia Russo
Patrocinante in Cassazione
Viale Giacomo Leopardi, 52 - 73100 LECCE
Tel.- fax 0832/387952
Pec: russo.patrizia@ordavvle.legalmail.it
C.F.: RSSPRZ67S52D237C

III. *In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, e distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.*

Ai sensi dell'art. 14 DPR 115/2020 il presente procedimento ha valore indeterminabile e trattandosi di procedimento cautelare va versato un contributo unificato dimezzato pari ad € 259,00.

Si allegano i seguenti documenti:

- 0) Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n. 1703 del 14.12.2020;*
- 1) Avviso di mobilità pubblicato sul Bollettino Uff. Reg. Puglia n. 128 del 7.11.2019;*
- 2) Domanda di partecipazione al bando della ricorrente;*
- 3) Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n. 1283 del 1.10.2020;*
- 4) Atto di diffida del 12.10.2020;*
- 5) Lettera di sollecito del 14.12.2020;*
- 6) Provvedimento ASL Bari prot. n. 5005/2 del 14.01.2021;*
- 7) Verbale della Commissione di Gara n. 8 del 21.10.2020;*
- 8) Verbale della Commissione di Gara n. 5 del 16.09.2020*

Lecce, 18 Febbraio 2021

Avv. Patrizia Russo

Istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. e in subordine autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al ricorso,

premesse

che il ricorso ha ad oggetto il giusto inserimento della ricorrente nella graduatoria del bando di mobilità extraregionale indetto da ASL Bari;

che ai fini della instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i vincitori del bando, controinteressati;

rilevato

che la notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del cospicuo numero dei destinatari;

considerato che la tradizionale notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. prevede l'espletamento di numerosi e complessi adempimenti e, inoltre, è onerosa per la ricorrente;



Avv. Patrizia Russo
Patrocinante in Cassazione
Viale Giacomo Leopardi, 52 - 73100 LECCE
Tel.- fax 0832/387952
Pec: russo.patrizia@ordavvle.legalmail.it
C.F.: RSSPRZ67S52D237C

che il Giudice adito può, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli in via telematica;

rilevato

infine che, tale forma di notifica può essere utilizzata dal Giudice ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive

fa istanza

affinchè la S.V., ferma restando l'effettuazione della notifica ordinaria nei confronti della ASL Bari resistente, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con le modalità di cui all'art. 150 c.p.c.

Voglia autorizzare

*la notifica del ricorso, quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet:
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari.*

Lecce, 18 Febbraio 2021

Avv. Patrizia Russo>>;

- 3) ricorso e decreto di fissazione udienza venivano notificati ad ASL Bari in data 24.3.2021 e alla sig.ra Elisa di Tullio - nella qualità di contro interessata;
- 4) si costituiva in giudizio per l'udienza del 26.4.2021 ASL Bari, con Memoria di costituzione e risposta che testualmente si riporta:

<<Avv. Anna Faretra

Lungomare Starita n. 6 70132 BARI

Tel. 080.5842368-5842325 Fax 080.5842447;

pec: anna.faretra@pec.ordineavvocatitrani.it

TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE LAVORO

Proc. n. 2240/2021 R.G.

MEMORIA DIFENSIVA DI COSTITUZIONE PER

A.S.L. BA, in persona del Direttore Generale, Dott. Antonio Sanguedolce, con sede in Bari al Lungomare Starita n. 6 P. IVA 06534340721, quivi elettivamente domiciliata presso e nell'Ufficio Legale dell'Ente, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Faretra (CFTRTDVG61P70A662N), giusta mandato a margine del presente atto, che dichiara di voler ricevere ogni comunicazione inerente al ridetto procedimento al n. di fax 080/5842447, pec: anna.faretra@pec.ordineavvocatitrani.it resistente



Avv. Patrizia Russo
Patrocinante in Cassazione
Viale Giacomo Leopardi, 52 - 73100 LECCE
Tel.- fax 0832/387952
Pec: russo.patrizia@ordavvle.legalmail.it
C.F.: RSSPRZ67S52D237C

CONTRO

TRINCHERA ORNELLA TONIA, rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Russo *ricorrente*

NONCHE' CONTRO

DITULLIO ELISA

altra resistente

In data 24/03/2021 veniva notificato a codesta Asl ricorso ex art. 700 c.p.c., e pedissequo decreto di fissazione udienza innanzi il giudice del lavoro del tribunale di Bari, per sentir disporre nei confronti dell'Azienda Sanitaria, con decreto inaudita altera parte e previa sospensione degli effetti della Deliberazione del Direttore Generale Asl Ba n. 1703 del 14/12/2020, il provvedimento più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo da essa ricorrente nonché, nel caso di mancata emissione del decreto inaudita altera parte, accertare e dichiarare che la Asl Ba ha violato i principi di correttezza, buona fede e buona andamento della P.A., del codice civile e della L. 241/90 nella procedura di avviso pubblico di mobilità volontaria extraregionale; previa disapplicazione della citata delibera accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi valutato il servizio svolto presso la A.O.U. di Pisa dal 10/02/2000 alla data di presentazione della domanda con revisione del relativo punteggio attribuito; in subordine, facendo uso del c.d. soccorso istruttorio, valutare la mancata indicazione dell'esperienza lavorativa nel riquadro "I" del form on line quale errore scusabile e provvedere alla revisione del punteggio e della relativa collocazione in graduatoria della ricorrente, vinte le spese di lite. La ricorrente, difatti, riferiva che, non avendo indicato nel ridetto quadro "I" della domanda di partecipazione alla indetta mobilità il servizio a tempo indeterminato presso l'Azienda sanitaria pisana, aveva subito un "declassamento" in graduatoria, a seguito della omessa valutazione del periodo di servizio or ora menzionato. Per tali motivazioni la ricorrente invoca il soccorso istruttorio ad integrazione di quanto omesso nonché la concessione di un provvedimento di urgenza, attesi i tempi ordinari del giudizio di merito.

A mezzo del presente atto si costituisce in giudizio la Asl Ba, a ministero del proprio difensore di fiducia, la quale impugna e contesta il contenuto del ricorso, chiedendone il rigetto per le seguenti

MOTIVAZIONI

NULLITA' DEL RICORSO INTRODUTTIVO

Si eccepisce la nullità del ricorso introduttivo ex art. 700 c.p.c. per assenza della procura e del relativo mandato alle liti. Ritiene, questa difesa, che nel caso di specie si esula dalle ipotesi di difetto dello ius postulandi per il quale sia concedibile la rimessione in termini al fine di regolarizzarne la posizione, in quanto trattasi di procura inesistente e non difettosa.

INCOMPETENZA TERRITORIALE

In via preliminare e diritto, va dichiarata la incompetenza territoriale del giudice adito. Invero il petitum del presente cautelare è rappresentato da una procedura d'urgenza in materia di mobilità compartimentale, regionale ed extraregionale, per titoli al fine di reclutare infermieri attraverso il passaggio di costoro, da un'amministrazione all'altra del SSN. Secondo la consolidata giurisprudenza in



Avv. Patrizia Russo
Patrocinante in Cassazione
Viale Giacomo Leopardi, 52 - 73100 LECCE
Tel.- fax 0832/387952
Pec: russo.patrizia@ordavvle.legalmail.it
C.F.: RSSPRZ67S52D237C

materia "nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A., la competenza per territorio va determinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 413 c.p.c., in coerenza con la finalità legislativa di rendere più funzionale e celere il processo radicando la cognizione nei luoghi normalmente vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio, per cui il giudice competente deve essere individuato in relazione al luogo in cui il lavoratore presta effettivo servizio (Cass. Civ. 15/03/2018 n. 6458; Cass. Civ. Lav. Ord. Del 24/10/2018, 11/01/2019 n. 506).

Coerentemente con quanto statuito dalla Suprema Corte la disposizione normativa di cui al comma 5 dell'art. 413 c.p.c. va interpretata nel senso che "in caso di utilizzazione temporanea del dipendente preso altro ufficio appartenente alla stessa amministrazione, la competenza per territorio va senz'altro determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio".

Poiché, nel caso di specie, la ricorrente presta attualmente servizio presso la Asl di Pisa, deve esser dichiarato competente il Tribunale di Pisa, in funzione di giudice del lavoro.

**IN MERITO ALLA PRESUNTA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHIDI
BUONA FEDE E CORRETTEZZA E DEL DIFETTO DI MOTIVAZIONE
EX LEGE 241/90**

*E' di tutta evidenza che controparte ecceda nella postulazione di violazioni ai principi di buona fede e correttezza a cui è improntata l'attività della P.A. Siffatto principio, difatti, comporta che la P.A. adotti, nei rapporti con i privati, trasparenza ed efficienza senza per questo travalicare i confini della par condicio e della imparzialità. Per soddisfare siffatte esigenze l'agire amministrativo non può sottrarsi alle nuove regole sulla partecipazione al processo amministrativo che impongono, secondo i canoni di lealtà e correttezza, di comunicare, come precisato dalla giurisprudenza amministrativa, le motivazioni che sono da ostacolo all'accoglimento della istanza. **Cosa che è avvenuta nella fattispecie de qua!** Né può, controparte, invocare la violazione dei ridetti principi per il fatto che l'Amministrazione non abbia accolto il suggerimento di "sopperire" al mancato inserimento del titolo di servizio, atteso che la ricorrente avrebbe dovuto correttamente compilare il form on line per esser, poi, attributaria del relativo e giusto punteggio.*

Né vi è difetto di motivazione atteso che, come controparte stessa afferma con nota pec n. 5005/2 del 14/01/2021, l'Amministrazione ha esaurientemente risposto alla istanza della ricorrente, sottolineando che la stessa non ha correttamente inserito il servizio prestato nella Asl Pisa dal 2000 nel riquadro dedicato ai titoli di servizio, con ciò rendendo il predetto servizio non valutabile.

Altrettanto privo di fondamento è il riferimento alle norme di cui all'art. 1324, 1363 e 1366 c.c. Come controparte afferma, la domanda di partecipazione ad un concorso "è del tutto particolare per il formalismo che la contraddistingue" eppertanto non può, essa parte ricorrente, in aperta contraddizione con quanto affermato, invocare le ridette norme a presidio delle irregolarità commesse nella compilazione della domanda. Questa difesa intende sottolineare che la mancanza di indicazione nel bando circa la trascrizione dei titoli di servizio non è elemento che la ricorrente può utilizzare per affermare il proprio diritto: difatti, nel predetto bando, sono indicati i requisiti formali e sostanziali in mancanza dei quali può determinarsi la esclusione dal concorso, mentre la fattispecie verte



Avv. Patrizia Russo
Patrocinante in Cassazione
Viale Giacomo Leopardi, 52 - 73100 LECCE
Tel.- fax 0832/387952
Pec: russo.patrizia@ordavvle.legalmail.it
C.F.: RSSPRZ67S52D237C

sull'errore nella compilazione della domanda che non determina la esclusione ma la impossibilità della candidata a veder valutato il titolo non inserito!! D'altronde, differentemente da quanto parte ricorrente afferma, con successiva delibera n. 910 del 16/07/2020 venivano indicati i sub criteri di valutazione dei titoli per l'attribuzione dei relativi punteggi; nell'allegato 2 del verbale n. 2 del 12/08/2020 (doc. n. 1), in particolare, si stabiliva che: "ai fini di una corretta valutazione dei titoli dichiarati dai candidati in sede di compilazione della domanda attraverso la piattaforma on line, qualora gli stessi non siano attinenti e/o genericamente dichiarati e carenti di elementi conoscitivi essenziali che impediscano di fatto una corretta valutazione, non saranno presi in considerazione".

IN RELAZIONE ALL'UTILIZZO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO

Per poter partecipare alla procedura di mobilità extra regionale per cui è causa, il candidato, a' sensi del bando pubblicato con D.G. n. 2141/2019 (doc. n. 2), avrebbe dovuto accedere alla piattaforma telematica predisposta nel sito web aziendale e procedere alla compilazione di un form on line.

Applicando i criteri valutativi indicati, tenuto conto dei titoli di carriera riportati dalla ricorrente nel riquadro apposito, alla stessa veniva attribuito un punteggio pari a 3,5227 (doc. n. 3) e relativa collocazione nella graduatoria di merito al n. 978, giusta delibera aziendale n. 1283/2020. Faceva, successivamente seguito, formale contestazione di essa ricorrente la quale non avendo correttamente inserito nel riquadro preposto tutti i titoli di servizio, ne chiedeva l'integrazione invocando il soccorso istruttorio. Orbene, questa difesa ritiene che lo strumento invocato non possa trovar accoglimento nella ridetta sede. Nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione.

In quest'ottica, l'attivazione del soccorso istruttorio per la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, incontra un limite poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio competitorum (Cons. Stato, V Sez. 19 settembre-22 novembre 2019, n. 7975).

Sarebbe opportuno, pertanto, un brevissimo cenno ai contenuti dell'art. 6 della Legge 241/90 che ha introdotto l'istituto del soccorso istruttorio; nell'ambito dei procedimenti amministrativi, il soccorso istruttorio consente di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere della Pubblica Amministrazione.

La questione, riferita all'utilizzo del soccorso istruttorio nella vicenda de qua, è se l'istituto sia compatibile con i pubblici concorsi, laddove vi siano limitazione temporali o di fatto per l'indicazione dei requisiti o allegazione dei fatti e se l'istituto possa legittimare o meno il superamento di detti termini.

Il caso di specie muove dall'impugnazione di una graduatoria pubblicata all'esito



Avv. Patrizia Russo
Patrocinante in Cassazione
Viale Giacomo Leopardi, 52 - 73100 LECCE
Tel.- fax 0832/387952
Pec: russo.patrizia@ordavvle.legalmail.it
C.F.: RSSPRZ67S52D237C

di una procedura di mobilità poiché si ritiene che la commissione esaminatrice abbia omesso di valutare, tra i titoli di carriera, il servizio a tempo indeterminato prestato dal ricorrente, nel medesimo profilo professionale di infermiere, nell'attuale sede di servizio, a Pisa; la ricorrente, peraltro, ammette che la omessa valutazione della commissione sia stata frutto del mancato inserimento del ridetto titolo di servizio nel riquadro dedicato, all'interno della procedura telematica di compilazione della domanda; il ricorso al soccorso istruttorio avrebbe permesso alla concorrente di superare la regola del bando di gara che stabiliva dei limiti temporali per l'indicazione di titoli e dati. Resta fermo, difatti, il necessario rispetto del principio della par condicio competitorum, come sopra già detto.

Certamente l'esito di una procedura concorsuale non deve essere alterato da un mero errore materiale, tale da pregiudicare in graduatoria il partecipante meritevole, atteso che lo scopo di un concorso pubblico è appunto quello di selezionare i migliori candidati, tuttavia, lungi dall'affermare un'applicazione incondizionata del soccorso istruttorio, detto rimedio amministrativo incontra il significativo limite della "par condicio": proprio al fine di non riconoscere un indebito vantaggio ad personam lesivo della parità tra i candidati, è vietato allegare un requisito di partecipazione o un titolo valutabile allorquando il termine di presentazione della domanda sia ormai spirato.

In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta il soccorso istruttorio andrebbe attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili. L'omessa indicazione del ricorrente di un titolo di carriera valutabile non inserito nel giusto riquadro o spazio, non è "sanabile" con l'utilizzo del soccorso istruttorio, poiché trattasi non di integrare la documentazione già presente ma di indicare elementi, titoli di carriera, dati significativi prima omessi, o depositare nuova documentazione che, ab initio, ha omesso di offrire in comunicazione.

Questa difesa, pertanto, ritiene che legittimo sia stato l'operato della Amministrazione nei confronti della istanza della ricorrente che, ove accolta, avrebbe inficiato il principio della par condicio.

SUL PROVVEDIMENTO DI URGENZA

Questa difesa non ravvede neppure alcun elemento utile, in relazione al fumus boni iuris e al periculum in mora, per la concessione del provvedimento invocato. Non è affatto provato che la nuova ed eventuale attribuzione del punteggio comporti che la ricorrente venga inserita nelle prime 265 posizioni; per cui la stessa avrebbe dovuto poi sperare nello scorrimento della graduatoria oltre quella dei vincitori, situazione quest'ultima assolutamente surreale, tenuto conto che è, altresì, in svolgimento concorso per titoli ed esami, bandito dalla Asl Ba, per l'assunzione di 566 infermieri professionali, la cui prima prova scritta è stata già espletata a febbraio 2021 (doc. n. 4)!! A ben guardare, il ricorrente invoca l'urgenza di un provvedimento non concedibile; si tratterebbe cioè, dopo l'attribuzione di un punteggio più alto, concessa la possibilità del soccorso istruttorio, di "scalare" la graduatoria di alcune posizioni e di "sperare" che l'Azienda possa necessitare, nelle more della fine della procedura concorsuale indicata, di (molto!) altro personale.

Pare chiaro che, dall'illustrazione delle questioni sottese, non emergano elementi per affermare né la presenza del fumus boni iuris, né del periculum in mora per cui



Avv. Patrizia Russo
Patrocinante in Cassazione
Viale Giacomo Leopardi, 52 - 73100 LECCE
Tel.- fax 0832/387952
Pec: russo.patrizia@ordavvle.legalmail.it
C.F.: RSSPRZ67S52D237C

si chiede che il Giudice adito ne rigetti la promossa istanza.

Rebus sic stantibus, la Asl Ba, in persona del Direttore Generale Dott. Antonio Sanguedolce, come in epigrafe rappresentata ed difesa,

CHIEDE

che l'On.le Tribunale adito, reiectis contrariis, voglia:

in via preliminare

a) *dichiarare la nullità del ricorso introduttivo per assenza totale della procura e del mandato alle liti;*

b) *la incompetenza territoriale del giudice adito per le motivazioni in narrativa espresse;*

in relazione al provvedimento ex art. 700 c.p.c. e nel merito:

c) *rigettarne la formulata istanza per assenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e le avverse istanze poiché infondate in fatto ed in diritto;*

d) *con vittoria di spese ed onorari di giudizio, ivi compresi gli oneri riflessi a carico degli avvocati degli enti pubblici.*

In via istruttoria: si deposita fascicolo con documenti come da indice.

Bari, data del deposito

Avv. Anna Faretra>>

- 5) All'udienza del 26.4.2021 il GdL assegnava termine per note sulla eccezione preliminare di incompetenza, rinviano la causa al 1° giugno 2021 in trattazione scritta;
- 6) Con note di trattazione scritta del 12.05.2021 [**doc. n. 11**], parte ricorrente aderiva alla eccezione di incompetenza territoriale e rilevava che competente a decidere è il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del lavoro;
- 7) In data 1° giugno 2021 il GdL dott. Francesco De Giorgi emetteva il provvedimento [**doc. n. 12**], con cui dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro, assegnando il termine di giorni 60 per la riassunzione del giudizio innanzi al suddetto Giudice.

Tanto premesso,

la ricorrente **TRINCHERA Ornella Tonia**, come rappresentata e difesa, si riporta al ricorso introduttivo (RG. 2240/2021, già depositato presso il Tribunale di Bari), come sopra integralmente trascritto e riportato, quale parte integrante del presente atto, e

chiede



Avv. Patrizia Russo
Patrocinante in Cassazione
Viale Giacomo Leopardi, 52 - 73100 LECCE
Tel.- fax 0832/387952
Pec: russo.patrizia@ordavvle.legalmail.it
C.F.: RSSPRZ67S52D237C

che l'On.le Tribunale del Lavoro di Lecce, dichiarata la propria competenza, Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti per il proseguo della causa e la decisione. Richiama le difese svolte e le conclusioni formulate con il ricorso introduttivo, nonché i documenti depositati nel fascicolo telematico di parte che vengono contestualmente ridepositati, unitamente a copia del ricorso notificato.

Si allegano i seguenti documenti nella medesima numerazione:

0. Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n. 1703 del 14.12.2020;
1. Avviso di mobilità pubblicato sul Bollettino Uff. Reg. Puglia n. 128 del 7.11.2019;
2. Domanda di partecipazione al bando della ricorrente;
3. Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n. 1283 del 1.10.2020 con estratto graduatoria;
4. Atto di diffida del 12.10.2020 con ricevute invio pec;
5. Lettera di sollecito del 14.12.2020 con ricevute invio pec;
6. Provvedimento ASL Bari prot. n. 5005/2 del 14.01.2021;
7. Verbale della Commissione di Gara n. 8 del 21.10.2020;
8. Verbale della Commissione di Gara n. 5 del 16.09.2020;
9. Dichiarazione sostitutiva certificazione di esenzione del C.U. con copia documento d'identità.

Si allegano per l'odierna riassunzione:

10. Ricorso notificato;
 11. Note di trattazione scritta;
 12. Provvedimento del GdL 1° giugno 2021
- Lecce, 24 Giugno 2021

Avv. Patrizia Russo

**Istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. e in subordine
autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.**



Avv. Patrizia Russo
Patrocinante in Cassazione
Viale Giacomo Leopardi, 52 - 73100 LECCE
Tel.- fax 0832/387952
Pec: russo.patrizia@ordavvle.legalmail.it
C.F.: RSSPRZ67S52D237C

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al ricorso,

premessò

che il ricorso ha ad oggetto il giusto inserimento della ricorrente nella graduatoria del bando di mobilità extraregionale indetto da ASL Bari;

che ai fini della instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i vincitori del bando, controinteressati;

rilevato

che la notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del cospicuo numero dei destinatari;

considerato che la tradizionale notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. prevede l'espletamento di numerosi e complessi adempimenti e, inoltre, è onerosa per la ricorrente;

che il Giudice adito può, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli in via telematica;

rilevato

infine che, tale forma di notifica può essere utilizzata dal Giudice ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive

fa istanza

affinchè la S.V., ferma restando l'effettuazione della notifica ordinaria nei confronti della ASL Bari resistente, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con le modalità di cui all'art. 150 c.p.c.

Voglia autorizzare

la notifica del ricorso, quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul *sito internet*: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari.

Lecce, 24 Giugno 2021

Avv. Patrizia Russo



PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta TRINCHERA Ornella Tonia, c.f.: TRNRL71R43C978N, nata a Copertino (LE), in data 03.10.1971, residente in Cascina (PI) alla via Tosco Romagnola n. 1736, delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado, anche in fase di esecuzione ed opposizione, nel giudizio innanzi alla competente Autorità giudiziaria nei confronti di ASL BARI in persona del legale rappresentante p.l., l' PATRIZIA RUSSO del Foro di Lecce, conferendoLe ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilia, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale. Eleggo domicilio presso lo studio in 73100 Lecce al viale Giacomo Leopardi n. 52. PEC: russo.patrizia@ordavvle.legalmail.it, fax 0832 387952.

Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro di essere stata resa edotta circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo.

Dichiaro di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.

Dichiaro, altresì, che mi sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato cui con la presente conferisco incarico.

Dichiaro, infine, di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

LECCE, 18 Febbraio 2021

È autentica

Avv. Patrizia Russo



TRIBUNALE di LECCE

SEZIONE LAVORO

Il giudice,

letto il ricorso ex art 700 c.p.c. che precede n. 6930/21 R.G. ;
ritenuta l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 669
sexies, 2° comma, c.p.c.,

FISSA

- l'udienza di discussione del 21/07/2021,
ore 10,00, innanzi a questo Giudice, presso la sede
del Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro facendo obbligo a parte
ricorrente di notificare l'antescritto ricorso ed il presente
decreto entro il
11/07/2021 ;

vista la richiesta di autorizzazione alla notifica del ricorso nei
confronti di tutti i candidati che hanno partecipato all' avviso di
mobilità volontaria compartimentale extraregionale per soli titoli
di collaboratore professionale sanitario infermiere vincitori e
collocati nella graduatoria finale di cui all' allegato B della
Deliberazione del Direttore generale n 1703 del 14.12.2020 ai sensi
dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito internet
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;

ritenuto che in ragione della pluralità di tali soggetti non è
possibile provvedere alla notifica personale dell'atto a ciascuno di
essi;

ritenuto che la celerità propria del rito cautelare introdotto
giustifica il ricorso a formalità diverse da quelle per pubblici
proclami e che, pertanto, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151
c.p.c.;

considerato che deve ritenersi utile a consentire una conoscenza
generalizzata della domanda la pubblicazione sul sito INTERNET
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari

PQM

Autorizza, la notifica del ricorso ex art 700 c.p.c. nei confronti
di tutti i candidati che hanno partecipato all' avviso di mobilità

volontaria compartimentale extraregionale per soli titoli di
collaboratore professionale sanitario infermiere vincitori e
collocati nella graduatoria finale di cui all' allegato B della
Deliberazione del Direttore generale n 1703 del 14.12.2020 ai sensi
dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito internet
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;

In Lecce, il 30.06.2021

Il giudice
Dott.ssa Francesca Costa



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 1 LUG. 2021
IL CANCELLIERE



Avv. PATRIZIA RUSSO

Pec: russo.patrizia@ordavvle.legalmail.it

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
(art. 52 D.L. 90/2014)

Io sottoscritta Avv. Patrizia Russo, c.f.: RSSPRZ67S52D237C, nata a Cutrofiano il 12.11.1967 con studio in 73100 Lecce al viale Giacomo Leopardi n. 52, nella mia qualità di difensore della sig.ra TRINCHERA Ornella Tonia, c.f.: TRNRL71R43C978N, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies del D.L. 179/2012 e dell'art. 52 D.L. 90/2014

ATTESTO

che le copie cartacee di:

- Ricorso in riassunzione a seguito di dichiarazione per incompetenza territoriale con istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. ed in subordine ex art. 150 c.p.c. per pubblici;
- decreto di fissazione udienza del 30.6.2021, depositato il 01.07.2021 del GdL Dr.ssa Francesca Costa, con autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.;

che precedono

sono conformi ai corrispondenti atti e provvedimenti in formato digitale estratti dal fascicolo informatico n. 6930/2021 R.G. nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro.

Esse constano di nr. 30 facciate, esclusa la presente.

Lecce, 1° Luglio 2021

Avv. Patrizia Russo

Firmato digitalmente da: RUSSO PATRIZIA
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI DI LECCE
Luogo: Lecce
Data: 01/07/2021 17:43:00

Viale Giacomo Leopardi, 52
73100 LECCE

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto **Avv. Patrizia RUSSO**, codice fiscale: **RSSPRZ67S52D237C**, iscritta all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Lecce, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale difensore di **TRINCHERA Ornella Tonia** (CF: TRNRLL71R43C978N), in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.

NOTIFICA

unitamente alla presente relazione i seguenti allegati:

RicorsoRiassunzione_TRINCHERAOrnellaTonia.pdf, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente Ricorso in riassunzione a seguito di dichiarazione di incompetenza territoriale proposto dianzi al Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro, sub 6930/2021 R.G.,

PROCURA alle LITI.pdf, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente Procura alle Liti,

DecretoFissazioneUdienza.pdf, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente Decreto di fissazione udienza estratto dal fascicolo telematico Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro, sub. 6930/2021 R.G. e

ATTESTAZIONE CONFORMITA'.pdf del Ricorso in riassunzione e del Decreto di fissazione udienza, estratti dal fascicolo telematico Tribunale di Lecce sub 6930/2021 R.G., firmata digitalmente.

a **Avv. Anna Faretra in qualità di difensore costituito e domiciliatario di ASL BA in persona del legale rappresentante P.T.** (CF: FRTNNA71B42D643D), elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale Dell'Ente In Bari Al Lungomare Starita N. 6, all'indirizzo di posta elettronica certificata ***anna.faretra@pec.ordineavvocatitrani.it*** estratto dall'albo tenuto dall'ordine professionale cui appartiene il destinatario della notifica.

DICHIARA

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro, RG n° 6930/2021 R.G..

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 3 del D.L. 179/2012, convertito dalla L.

221/2012 che gli allegati
Ricorso Riassunzione_TRINCHERA Ornella Tonia.pdf, contenente
Ricorso in riassunzione a seguito di dichiarazione di incompetenza
territoriale proposto diano al Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro, sub
6930/2021 R.G., **PROCURA alle LITI.pdf**, contenente Procura alle Liti,
Decreto Fissazione Udienza.pdf, contenente Decreto di fissazione udienza
estratto dal fascicolo telematico Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro, sub.
6930/2021 R.G. e **ATTESTAZIONE CONFORMITA'.pdf**, del Ricorso in
riassunzione e del Decreto di fissazione udienza, estratti dal fascicolo
telematico Tribunale di Lecce sub 6930/2021 R.G., firmata digitalmente,
sono conformi ai corrispondenti documenti contenuti nel fascicolo
informatico dal quale sono stati estratti.

Lecce, 01/07/2021

Firmato digitalmente da **Avv. Patrizia RUSSO**